

Dalla DGR 969/02

DIRETTIVE RELATIVE ALLA ISTITUZIONE ED ALLA GESTIONE TECNICA DELLE AZIENDE VENATORIE (ARTT. 43, COMMA 8 E 62, COMMA 1, LETT. B) DELLA LR 8/1994 E SUCCESSIVE MODIFICHE)

1) ISTITUZIONE, TRASFORMAZIONE, MODIFICA, RINNOVO E REVOCA DELLE AZIENDE VENATORIE

Le Province, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 43 della L.R. 8/1994 e successive modifiche, autorizzano l'istituzione, il rinnovo, la trasformazione e la modifica di Aziende venatorie per ciascun comprensorio omogeneo ed entro i limiti di superficie complessivamente indicati negli "Indirizzi regionali per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale" ed entro quelli specificamente indicati nei singoli piani faunistico-venatori provinciali ed in sintonia con le indicazioni fornite dalla Carta delle Vocazioni faunistiche.

L'istanza di istituzione, trasformazione o di modifica dei confini, viene presentata dal richiedente (persona fisica o giuridica od Ente collettivo) in carta legale alla Provincia competente per territorio secondo le modalità ed i termini fissati con apposito provvedimento emesso dalle singole Province, nel rispetto delle presenti Direttive.

Qualora la suddetta istanza riguardi territori ricadenti sotto la competenza di Province diverse, la relativa autorizzazione compete alla Provincia nella quale insiste la superficie maggiore, sentita la Provincia limitrofa.

La gestione tecnica dell'Azienda compete alla Provincia nella quale insiste la superficie maggiore nel rispetto del Piano faunistico-venatorio della Provincia limitrofa.

Fermo restando quanto previsto dal terzo comma dell'art. 43 della L.R. 8/1994 e successive modifiche, la domanda di autorizzazione deve contenere oltre alle generalità e residenza del richiedente, se persona fisica, o denominazione e sede se persona giuridica od Ente collettivo, l'indicazione della località, della persona incaricata di svolgere le funzioni di Direttore ed i poteri ad essa assegnati e l'indicazione dell'eventuale sostituto in caso di sua assenza o impedimento. Nella medesima domanda il richiedente deve inoltre segnalare le modalità attraverso le quali intende assicurare la vigilanza.

La richiesta di autorizzazione deve essere inoltre corredata da:

- a) carta Topografica regionale in scala 1:25.000 della zona opportunamente

delimitata nei propri confini perimetrali. Tali delimitazioni devono seguire, per quanto possibile, confini naturali;

- b) planimetria dell'azienda riportata su Carta Tecnica regionale in scala 1:5000 o 1:10.000 in cui siano riportate le tipologie ambientali: aree coltivate, aree boschive, bacini artificiali, laghetti, maceri e stagni, zone umide, aree di incolto, desumibili dalla Carta dell'utilizzazione reale del suolo;
- c) rappresentazione delle situazioni faunistiche di particolare interesse su CTR a scala 1:5000 o 1:10.000 e descrizione delle relative misure gestionali;
- d) elenco dei proprietari e/o dei conduttori dei fondi completo dei dati catastali riferiti ai fondi inclusi.
E' inoltre facoltà della Provincia competente richiedere la mappa catastale dei terreni che si intendono includere nell'Azienda venatoria;
- e) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dei proprietari e/o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nell'Azienda, qualora gli stessi non siano costituiti in consorzio con atto pubblico, attestante il rilasciato assenso. L'esistenza del consorzio costituisce presupposto per il solo rilascio o rinnovo dell'autorizzazione, la quale perdura fino alla sua scadenza indipendentemente dalla durata del consorzio stesso;
- f) piano tecnico pluriennale di conservazione e di ripristino ambientale.

La domanda di istituzione, trasformazione o modifica deve essere presentata entro il 31 marzo dell'anno precedente a quello a partire dal quale decorrerà l'eventuale validità dell'istituto.

La domanda di rinnovo di Aziende venatorie deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza, secondo le medesime procedure dell'istituzione. Qualora il richiedente dichiari sotto la propria responsabilità che non si sono verificate modificazioni nello stato di fatto dell'Azienda, sono accertati d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità attestati in documenti già in possesso della Provincia stessa; in particolare viene considerata valida la cartografia CTR in scala 1:25.000.

La decisione sull'istanza di istituzione, trasformazione e modifica deve essere adottata entro l'anno in cui è avvenuta la presentazione della domanda.

La decisione sulla domanda di rinnovo deve essere adottata entro il termine di

scadenza dell'Azienda. Decorso tale termine senza che sia pervenuta alcuna comunicazione al titolare, l'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo ed alle stesse condizioni vigenti nell'ultimo anno dell'autorizzazione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 della Legge n. 241/1990.

Nei provvedimenti di istituzione, trasformazione, modifica o rinnovo, devono essere indicati, oltre al nominativo del titolare, la durata, la superficie della zona interessata, gli estremi necessari per l'individuazione di essa, le modalità attraverso le quali il titolare assicura la vigilanza, gli obblighi cui il medesimo dovrà far fronte all'atto e nel corso della validità dell'autorizzazione, compresi quelli eventualmente connessi con l'istituzione di Aziende venatorie in terreni in precedenza vincolati ad ambito di protezione.

La Provincia in previsione del rinnovo delle autorizzazioni, accerta la situazione ambientale e faunistica delle Aziende venatorie e controlla il raggiungimento degli obiettivi contenuti nei piani di conservazione e di ripristino ambientale, nonché di quelli contenuti nei piani di assestamento e di prelievo per quanto riguarda le Aziende faunistico-venatorie, o dei piani di gestione relativamente alle aziende Agri-turistico-venatorie, al fine di stabilire se sussistano o meno le condizioni per il rinnovo delle autorizzazioni medesime.

La Provincia svolge il controllo sanitario della fauna selvatica immessa o catturata o presente nell'ambito delle Aziende venatorie, con le modalità indicate dalla legislazione vigente e si avvale dei veterinari delle ASL territorialmente competenti o degli Istituti Zooprofilattici di zona.

L'autorizzazione di azienda venatoria è revocata dalla Provincia competente, quando ricorrano le condizioni di cui al punto 7.

La Provincia assume il provvedimento di revoca e lo notifica, entro 30 giorni, al titolare.

Dopo 60 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, qualora non sia stato interposto ricorso amministrativo, la Provincia può catturare, alle condizioni concordate con il titolare, la fauna selvatica a scopo di ripopolamento.

Le Aziende venatorie la cui autorizzazione è stata revocata, vengono costituite in zone di rifugio di cui all'art. 22 della L.R. 8/1994 e successive modifiche.

In caso di rinuncia all'autorizzazione, il titolare può effettuare, secondo le condizioni concordate con la Provincia competente, le catture di fauna selvatica fino al completamento del piano annuale di prelievo o di gestione.

2) AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE (AA.FF.VV.)

2.1 FINALITA'

Nei territori che posseggono caratteristiche ambientali di elevato interesse naturalistico e di elevate potenzialità faunistiche e pertanto idonei al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera a), comma 1, art. 16 della Legge 157/1992, mediante opportuni interventi adottati per volontà del richiedente, le Province possono autorizzare l'istituzione di Aziende faunistico-venatorie.

Le aziende faunistico-venatorie sono classificate, per quanto attiene alle caratteristiche ambientali, in:

- aziende con zona umida o valliva: quando comprendono terreni perennemente sommersi, naturalmente o artificialmente e/o prati umidi, di estensione complessivamente non inferiore al 10% dell'intera superficie dell'azienda.
- aziende in ambiente asciutto;

Il Piano tecnico pluriennale di conservazione e di ripristino ambientale deve contenere:

- 1) caratterizzazione ambientale del territorio comprendente l'estensione totale, altimetria massima e minima, l'indirizzo colturale delle aree coltivate, l'estensione di eventuali aree boschive, bacini artificiali, laghetti, maceri e stagni, zone umide vallive e allagate, aree di incolto. Per quanto riguarda il patrimonio vegetazionale, si richiede una sua analitica divisione e descrizione relativa alle principali zone e consociazioni ed una elencazione individuale per filari o singole piante di particolare valore paesistico ed eventuale documentazione fotografica relativa;
- 2) precisazioni sull'indirizzo produttivo attuato dai proprietari o conduttori dei fondi inclusi;
- 3) conseguente scelta della/e specie in indirizzo in base alla vocazionalità dell'ambiente;
- 4) individuazione di eventuali fattori limitanti per la fauna selvatica;
- 5) caratterizzazione faunistica del comprensorio riguardante, oltre che le popolazioni appartenenti a specie cacciabili, anche quelle di specie protette che rivestono particolare interesse naturalistico presenti in forma

permanente o temporanea all'interno dell'azienda.

Per quanto riguarda le Aziende faunistico-venatorie in ambiente asciutto, gli interventi di riqualificazione e ripristino ambientale con finalità di tutela e di incremento della fauna selvatica di interesse gestionale e conservazionistico, e con particolare riferimento alle singole realtà locali, devono prevedere:

- mantenimento e/o ripristino di spazi naturali e seminaturali permanenti quali siepi, complessi a macchia-radura aree boscate e/o arbustate costituite da specie autoctone, alberi isolati o in filare, piantate, maceri, stagni, laghetti, prati umidi, zone umide permanenti, pozze di abbeverata, zone di rispetto dei suindicati elementi a prato permanente; tali spazi devono risultare estesi su di una superficie non inferiore ad una percentuale variante tra l' 8 ed il 10% della superficie totale dell'Azienda faunistico-venatoria;
- mantenimento, a fini faunistici, dei residui delle coltivazioni; semina di colture intercalari per la copertura vegetale; semina di colture a perdere per la fauna selvatica; tali interventi possono concorrere alla formazione della percentuale di cui sopra, comunque in misura non superiore al 3%;
- adozione di tecniche di gestione degli spazi naturali e seminaturali idonee a garantire il successo del ciclo riproduttivo della fauna selvatica con particolare riguardo alla gestione della vegetazione nei terreni ritirati dalla produzione ai sensi dei regolamenti comunitari dove gli interventi di trinciatura e/o sfalcio dovranno essere effettuati non prima del 15 luglio.

Per quanto riguarda le Aziende faunistico-venatorie con zona umida o valliva, il piano tecnico pluriennale di conservazione e ripristino ambientale deve prevedere interventi finalizzati alla tutela e all'incremento degli uccelli acquatici, con particolare riferimento al successo del loro ciclo riproduttivo, quali:

- divieto di incendiare la vegetazione e di compiere interventi di sfalcio/trinciatura della vegetazione acquatica sommersa ed emersa e di lavorazione superficiale dei terreni tra il 20 febbraio e il 1° agosto;
- divieto di prosciugamento delle zone umide permanenti, salvo interventi straordinari autorizzati;
- mantenimento di adeguati livelli idrici nel periodo marzo-luglio evitando repentini innalzamenti che possono causare la sommersione di nidi e uova;
- divieto di prosciugamento completo dei prati umidi fino al 31 luglio,

mantenendone in acqua almeno il 50% anche nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, nel caso in cui la loro superficie concorra al raggiungimento della soglia minima (10%) necessaria a consentirne la classificazione in “ azienda con zona umida”;

Gli interventi di ripristino e di riqualificazione delle zone umide devono essere rivolti ad ottenere:

- sponde dolcemente digradanti e fondali con profondità differenziate;
- isole con rive dolcemente digradanti e zone semiaffioranti;
- canneti di tife, cannuce di palude, giunchi e carici.

Nel caso in cui si debba procedere ad interventi straordinari di manutenzione degli argini e dei fondali è necessario chiedere l'autorizzazione ai competenti uffici della Provincia e la zona umida interessata deve risultare in asciutta già dal 1° marzo: in ogni caso i suindicati interventi possono interessare non oltre il 50% della superficie complessiva delle zone umide presenti nell'Azienda faunistico-venatoria.

Entro il mese di febbraio di ogni anno il titolare presenta alla Provincia competente, per l'approvazione, il piano annuale di assestamento e di prelievo.

Detto piano deve indicare le proposte di immissione di specie selvatiche, specificandone la finalità (ripopolamento, introduzione, reintroduzione).

Il piano annuale di assestamento e di prelievo deve contenere:

- I stima delle specie presenti in azienda;
- II eventuali programmi di immissione di specie selvatiche nonchè la durata dei programmi stessi, da effettuarsi comunque entro i termini previsti dal comma 1, lett. a), art. 16 della Legge 157/1992;
- III indicazione inerente le strutture produttive e ambientali esistenti o da realizzarsi con indicazioni della/e specie ed il numero potenziale di esemplari ospitati o liberati annualmente;
- IV elenco delle specie per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio e le relative proposte;
- V segnalazione delle strutture di cui al comma 7 dell'art. 52 della LR 8/1994

e successive modifiche.

Per quanto riguarda le Aziende con zona umida o valliva o le eventuali zone umide presenti all'interno delle aziende in ambiente asciutto, tale piano deve inoltre indicare:

I il numero dei cacciatori giornalieri in rapporto alla capacità dell'ambiente ed in ogni caso non più di una struttura, funzionante giornalmente, di cui all'art. 52 comma 7 ed all'art. 53 della LR 8/1994 e successive modifiche, ogni 7 ettari di zona umida. Nel caso di superficie allagata complessivamente inferiore a 7 ettari è consentita comunque una di dette strutture.

Tale rapporto deve essere di una struttura, funzionante giornalmente, di cui all'art. 52 comma 7 della L.R. 8/ 1994 e successive modifiche, ogni 100 ettari nel caso di superficie allagata non inferiore all'80% dell'intera superficie dell'Azienda.

II i giorni settimanali di caccia alla fauna migratoria fissati dal direttore e comunque non superiori a tre.

In Aziende con superficie allagata non inferiore all'80% dell'intera superficie, i giorni di caccia settimanali non possono essere superiori a due, non consecutivi.

Entro il mese di febbraio il titolare deve altresì produrre alla Provincia competente una relazione sulla attività svolta per l'incremento della fauna, sugli abbattimenti compiuti nella stagione precedente, sulle operazioni di miglioramento ambientale ed un consuntivo sull'attività di vigilanza svolta.

L'estensione delle Aziende faunistico-venatorie deve essere rapportata al ciclo biologico delle specie faunistiche in indirizzo, e comunque deve essere contenuta nei seguenti limiti ettariali:

	Minimo (ha)	Massimo (ha)
Aziende con zona umida o valliva	150	2.000
Aziende in ambiente asciutto in pianura	150	2.000

in collina 300 2.000

in montagna 500 4.000

Le Aziende faunistico-venatorie che intendono scegliere quali specie in indirizzo un Ungulato devono realizzare, a cura del titolare, le attività di programmazione e gestione previste dal vigente Regolamento regionale per la gestione venatoria degli Ungulati.

Per facilitare la tutela e/o la corretta gestione di popolamenti animali che abbisognano di spazi vitali più ampi di una singola AFV, è consentita l'istituzione di Consorzi con atto pubblico, di AA.FF.VV. limitrofe.

I consorzi non possono superare comunque il limite massimo di 2.500 ha e di 4.000 ha in montagna.

Le Aziende faunistico-venatorie non possono consorzarsi con aziende agriturismo-venatorie.

2.2 GESTIONE TECNICA DELLE AA.FF.VV.

L'incremento della fauna selvatica deve essere attuato in misura preminente mediante la promozione dei cicli naturali di riproduzione della stessa.

A tal fine, le immissioni di riproduttori appartenenti a specie e sottospecie indigene, in coppia o in gruppi, vengono effettuate in tempo utile per consentire la riproduzione in campo aperto.

I quantitativi immessi devono essere rapportati alle condizioni dell'habitat.

In sostituzione delle immissioni di riproduttori sopra indicate, oppure ad integrazione delle situazioni faunistiche rilevate deficitarie, possono essere effettuate immissioni con animali delle specie previste dal programma all'uopo autorizzato anche provenienti da allevamenti in cattività.

Tutte le immissioni di fauna selvatica appartenente a specie e sottospecie indigene, devono essere autorizzate dalla Provincia competente.

L'utilizzazione delle risorse di fauna selvatica mediante cattura avviene su richiesta del titolare ed a seguito di autorizzazione della Provincia, mediante i piani annuali di prelievo. Le operazioni di cattura possono essere svolte anche prima dell'apertura dell'attività venatoria.

La fauna selvatica viene catturata per essere destinata a scopo di ripopolamento.

Alla Regione, alle Provincie, agli ATC della regione è data facoltà di richiedere, prima dell'inizio della cattura, la disponibilità di tutto o di parte del catturato al prezzo di mercato.

Le catture di fauna selvatica migratoria non sono consentite.

Le immissioni e le catture devono avvenire a norma dell'art. 27 della L.R. 8/1994 e successive modifiche e gli appositi verbali di immissione e/o cattura devono essere conservati a cura del titolare insieme all'altra documentazione dell'Azienda, al fine di dimostrare le operazioni avvenute.

L'utilizzazione delle risorse di fauna selvatica mediante piani di prelievo all'uopo autorizzati, non può superare il 60% della fauna selvatica valutata presente al termine della riproduzione naturale e delle eventuali immissioni integrative. Detto limite non si applica per il Fagiano.

Le quantità sotto indicate rappresentano il carico minimo a fine stagione venatoria di cui garantire la presenza delle specie in indirizzo al terzo anno dall'inizio del programma di assestamento; negli anni successivi il carico stimato a fine stagione venatoria dovrà risultare pari a quello stabilito nel piano di assestamento faunistico.

Specie		Densità per 100 ha
Cervo	1-2	Secondo la tipologia
Capriolo		6-10 del territorio
Lepre	3-10	
Starna	3-10	
Pernice rossa		3-10
Fagiano	10-35	

Per le Aziende faunistico-venatorie situate in collina e montagna detta densità non si applica per il fagiano.

Le Province possono derogare dai quantitativi sopra illustrati quando ciò sia dovuto ad epizoozie o calamità naturali o comunque a fatti non imputabili alla volontà del titolare.

In caso di epizoozie il titolare è tenuto ad informare dell'insorgenza dei problemi sanitari l'ASL e la Provincia competente che disporrà gli interventi tecnici necessari alla salvaguardia del patrimonio faunistico.

Le Aziende faunistico-venatorie non possono avere recinzioni perimetrali tali da impedire il libero passaggio della fauna.

Le Aziende faunistico-venatorie, previa segnalazione alla Provincia competente, possono detenere ed allevare fauna selvatica per il ripopolamento dell'azienda stessa. A tal fine, i titolari, singoli o associati, possono dotarsi di strutture recintate di dimensioni adeguate alle esigenze delle specie allevate per la

produzione secondo metodi naturali, di fauna selvatica da destinare al ripopolamento delle aziende medesime.

L'abbattimento della fauna selvatica stanziale è consentito secondo le previsioni del piano annuale di assestamento e di prelievo.

Nei limiti dei piani approvati dalla Provincia, il titolare può autorizzare l'abbattimento di un numero di capi di fauna selvatica stanziale superiore a quelli previsti dal calendario venatorio vigente, purché entro i limiti quantitativi fissati dal piano annuale di prelievo, il quale potrà essere realizzato fino al 31 dicembre con eccezione per il Fagiano e per il Cinghiale, per i quali il termine è fissato al 31 gennaio.

E' altresì consentita la caccia agli Ungulati secondo le modalità di cui all'art. 56 della L.R. 8/1994 e successive modifiche ed il vigente Regolamento regionale per la gestione venatoria degli Ungulati.

Per segnalare, sul tesserino venatorio, la giornata di caccia e gli eventuali abbattimenti di fauna selvatica, sia stanziale che migratoria, il cacciatore deve attenersi a quanto stabilito dal vigente calendario venatorio regionale.

In caso di necessità di controllo di specie appartenenti alla fauna selvatica, previa autorizzazione della Provincia competente, possono essere effettuate catture o abbattimenti controllati ai sensi dell'art. 16 della L.R. 8/1994 e successive modifiche.

Le autorizzazioni per effettuare gli interventi di cui sopra sono concesse, verificata l'inefficacia, da parte dell'INFS, dei metodi ecologici, sulla base di appositi piani autorizzati dalla Provincia competente i quali stabiliscono:

- le specie faunistiche interessate;
- la destinazione della fauna selvatica catturata o abbattuta;
- il numero massimo dei capi catturabili o abbattibili;
- i mezzi e i metodi selettivi adottati;
- le condizioni di rilascio della fauna selvatica, le circostanze di tempo e di luogo relative;
- le forme di controllo;
- gli operatori incaricati ed in possesso dei requisiti di cui alla LR 8/1994, art. 16, comma 3 e successive modifiche.

3 AZIENDE AGRITURISTICHE VENATORIE (AA.TT.VV.)

3.1 FINALITA'

Nei territori di scarso rilievo faunistico ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata e che presentino condizioni idonee a consentire un reddito agricolo integrativo anche attraverso la programmazione di un prelievo venatorio diffuso e basato preminentemente su capi di fauna selvatica allevata in cattività ed immessa a tale scopo, le Province possono autorizzare l'istituzione di Aziende Agri-turistico-venatorie, con finalità di recupero e valorizzazione delle imprese agricole.

Le Aziende Agri-turistico-venatorie pertanto devono:

- a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico e di limitata estensione;
- b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi dei regolamenti comunitari in materia.

Le Aziende Agri-turistico-venatorie con zona umida possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali con presenza di fauna acquatica di allevamento.

L'autorizzazione ad istituire Aziende Agri-turistico-venatorie è rilasciata prioritariamente a imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile.

Entro il mese di febbraio di ogni anno il titolare presenta alla Provincia competente, per l'approvazione, il piano di gestione.

Detto piano deve contenere, oltre a quanto previsto al precedente paragrafo 2.1, punti 1) e 2):

- 1) l'eventuale inclusione dell'area nell'ambito di vincoli quali:
 - aree di agricoltura svantaggiata
 - terreni agricoli ritirati dalla produzione nonchè destinati all'imboschimento ai sensi dei regolamenti comunitari vigenti in materia;
- 2) sintetica descrizione della caratterizzazione faunistica del comprensorio;
- 3) elenco delle specie di allevamento per le quali si richiede l'autorizzazione al prelievo venatorio e relativo programma di immissione;

- 4) descrizione delle eventuali strutture produttive o di ambientamento esistenti o da realizzarsi con indicazione della/e specie e del numero di esemplari che si intende produrre annualmente;
- 5) eventuali progetti di recupero e valorizzazione ambientale.
- 6) le attività di complemento alla caccia che si intendono intraprendere (addestramento cani, ristorazione ed eventuali strutture ricettive).

Ogni anno, entro il mese di febbraio, il titolare predisporre e trasmettere altresì alla Provincia competente una relazione sui risultati produttivi, venatori e di vigilanza ottenuti nell'esercizio precedente.

I limiti ettariali minimi e massimi, all'interno dei quali la Provincia autorizza l'istituzione, la trasformazione, la modifica o il rinnovo delle Aziende Agri-turistico-venatorie sono i seguenti:

	MINIMO (ha)	MASSIMO (ha)
con zone umide	100	1.500
in pianura	150	1.500
in collina	300	1.500
in montagna	300	1.500

I limiti massimi sopraspecificati non possono essere superati neppure da eventuali consorzi.

Le Aziende Agri-turistico-venatorie possono consorziarsi, se confinanti, esclusivamente con quelle aventi la stessa classificazione.

In queste aziende possono essere effettuati ripopolamenti pronta caccia, con soggetti appartenenti a specie selvatiche proprie della fauna italiana e provenienti da allevamenti nazionali.

Sono consentite le immissioni e l'abbattimento, per tutta la stagione venatoria, di fauna selvatica di allevamento specificata nel piano di gestione ed appartenente esclusivamente alle seguenti specie: Lepre, Fagiano, Starna, Pernice rossa, Quaglia e Germano reale.

Le immissioni possono essere compiute esclusivamente con esemplari di specie e sottospecie previste dal piano di gestione all'uopo autorizzato. Per tali specie si deroga ai limiti di carniere previsti dal calendario venatorio vigente.

Le Province provvedono con proprio calendario venatorio ad autorizzare l'esercizio venatorio, limitatamente alla fauna di allevamento, dal 1° settembre al 31 gennaio di ogni anno.

E' altresì consentita la caccia alla Volpe secondo le limitazioni previste dal calendario venatorio regionale.

La Provincia può autorizzare l'abbattimento di cinghiali, provenienti da allevamenti, esclusivamente in aree recintate, la cui superficie non può essere superiore a 1.000 ettari complessivi per ciascuna provincia. L'autorizzazione deve altresì indicare prescrizioni per la realizzazione delle recinzioni al fine di evitare la fuoriuscita dei cinghiali, garantendo nel contempo la libera circolazione delle altre specie di fauna selvatica.

Tutte le altre specie non menzionate sono sottoposte a divieto di caccia.

3.2 GESTIONE TECNICA DELLE AA.TT.VV.

La produzione di fauna selvatica deve essere attuata sia promuovendo i cicli naturali della stessa nelle quantità indicate nei piani annuali di gestione e autorizzate dalla Provincia competente, sia mediante immissione di capi allevati in cattività e ritenuti biologicamente idonei e pronti per gli abbattimenti.

Nelle Aziende Agri-turistico-venatorie l'esercizio venatorio è consentito al titolare ed alle persone da esso autorizzate.

Il cacciatore è tenuto ad indicare sul tesserino venatorio la sigla della Provincia in cui ricade l'azienda e la giornata d'uscita.

La Provincia può consentire nelle Aziende Agri-turistico-venatorie l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani secondo le modalità previste dalle direttive regionali in materia, di cui all'art. 45 della L.R. 8/1994 e successive modifiche.

Le Aziende Agri-turistico-venatorie, al fine della immediata distinzione da quelle faunistico venatorie, sono delimitate da tabelle perimetrali che, oltre alla scritta, recano una fascia trasversale di colore rosso, larga cm 3 dall'angolo di sinistra in basso, all'angolo di destra in alto.

4 GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLE AZIENDE VENATORIE.

Ogni forma di caccia o di abbattimento nelle aziende venatorie è subordinata al possesso di un apposito permesso rilasciato dal titolare dell'autorizzazione o dal direttore.

Detto permesso è personale, non trasferibile e valido per una sola giornata. Esso è costituito da una madre e una figlia, dalla quale risulti la possibilità di riscontro dei capi abbattuti sulla madre ed in cui vengono indicati il numero d'ordine, il giorno di validità, nome e cognome e numero di licenza di caccia della persona autorizzata, specie e numero dei capi che possono essere abbattuti.

Sulla figlia l'interessato deve indicare i capi di selvaggina abbattuta. La figlia è trattenuta a dimostrazione della legittimità del possesso della fauna selvatica fuori dall'azienda venatoria.

Il titolare dell'Azienda venatoria deve conservare la madre dei permessi rilasciati - nonchè i moduli eventualmente annullati - per esibirli a richiesta del personale della Provincia per i dovuti accertamenti, per almeno un anno successivo a quello di riferimento.

Il rilascio dei permessi avviene su moduli approvati dalla Provincia competente.

Dei permessi rilasciati e dei capi abbattuti, il titolare deve tenere apposito registro, debitamente aggiornato, la cui validità scade con l'esaurirsi della validità dell'autorizzazione.

Anche il titolare dell'Azienda faunistico-venatoria, qualora vi eserciti la caccia, deve indicare i capi abbattuti.

5 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Oltre agli obblighi previsti dal presente provvedimento e dalla vigente normativa in materia, il titolare è tenuto a rispettare, pena la sospensione o la revoca dell'autorizzazione, i seguenti obblighi:

- a) segnalare, al momento della presentazione dell'istanza alla Provincia, le modalità attraverso le quali si impegna ad assicurare la vigilanza;
- b) nominare il direttore dell'AV od altra persona responsabile e delegata a rappresentarlo;
- c) presentare per l'annata venatoria successiva ed entro il mese di febbraio di ogni anno il piano di gestione faunistico-venatoria;
- d) presentare, entro lo stesso termine, una relazione sull'attività svolta per l'incremento della fauna e sugli abbattimenti compiuti nella stagione precedente.

6 FACOLTA' DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il titolare dell'Azienda venatoria ha facoltà di:

- a) proporre alla Provincia competente gli operatori da incaricare per le catture o gli abbattimenti controllati ai sensi dell'art. 16 della L.R. 8/1994 e successive modifiche;
- b) scegliere le giornate di caccia al cinghiale in forma collettiva nel rispetto delle leggi vigenti;
- c) richiedere piani di selezione dei riproduttori;
- d) usare i cani anche in tempo di divieto per salvaguardare i nidi durante le lavorazioni agricole;
- e) raccogliere uova di fauna selvatica quando i nidi sono stati danneggiati da calamità naturali o possono essere distrutti dalle lavorazioni agricole e curare l'allevamento dei nati.

7 CONTROLLI E SANZIONI

Il controllo tecnico-amministrativo delle Aziende venatorie viene svolto dalla Provincia competente attraverso il proprio personale dipendente, eventualmente coadiuvato da altri tecnici, come indicato nelle disposizioni previste ai punti precedenti.

Il controllo sull'attività venatoria avviene esclusivamente a cura delle guardie indicate dall'Azienda venatoria e degli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria nonché delle guardie giurate volontarie, previsti dall'art. 27 della legge 157/1992, nell'ambito dell'attività di coordinamento svolta dalla Provincia ai sensi dell'art. 59 della L.R. 8/1994 e successive modifiche.

Le irregolarità riscontrate dalla Provincia, attraverso i controlli effettuati secondo le modalità previste dal presente atto, comportano l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- diffida al titolare a provvedere entro un congruo termine prestabilito a regolarizzare la propria posizione in ordine alle trasgressioni riscontrate e notificate;
- sospensione degli abbattimenti per un numero minimo di tre giornate in caso di mancata regolarizzazione della autorizzazione a seguito di diffida, nonché, nei casi di accertata dolosa irregolarità nel rilascio dei permessi di caccia, negli abbattimenti di fauna selvatica, nelle immissioni e per i restanti adempimenti obbligatori che, per ragioni tecniche, devono essere

svolti entro determinati periodi;

- revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare, dopo la seconda diffida, non adempie gli obblighi previsti dal presente provvedimento;
 - b) quando il titolare ha evaso la tassa di concessione regionale annuale;
 - c) quando vengano accertate in forma ripetuta trasgressioni alle disposizioni nazionali o regionali in materia di esercizio venatorio, applicabili anche nelle Aziende venatorie.

8. DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Nelle Aziende venatorie istituite all'interno delle aree individuate come aree contigue ai parchi, il presente provvedimento può essere sostituito solo da provvedimenti più restrittivi di gestione degli abbattimenti. Tali provvedimenti sono adottati dalle Province territorialmente interessate, d'intesa con l'ente di gestione del parco in conformità al comma 2 dell'art. 21 della L.R. 8/1994 e successive modifiche.

Le Aziende venatorie in essere al momento dell'esecutività del presente atto sono regolate in base al provvedimento di autorizzazione, con esclusione delle sole attività connesse alla gestione venatoria, per le quali la regolamentazione prevista nel provvedimento di autorizzazione si applica limitatamente alla stagione venatoria 2002-2003.

Limitatamente all'anno 2002 le Province possono prorogare il termine di presentazione delle domande di istituzione, trasformazione o modifica di aziende venatorie di cui al punto 1) per motivate ragioni connesse alla rispettiva pianificazione faunistico-venatoria.

La decisione su tali istanze deve comunque essere adottata entro l'anno stesso.